



DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

- TARANTO -

Ufficio del Genio di Brindisi

**CAPITOLATO DEL SERVIZIO
DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA**

*Incarico professionale per il collaudo statico relativo ai lavori di “ID 7037 –
Brindisi – Caserma Carlotto – Lavori di realizzazione di un canile, di uffici e
sistemazione delle aree esterne”*

I.D.:	7037
Località:	Brindisi (BR)
Comprensorio:	Caserma Carlotto
Immobili:	Canile (nuova costruzione)
Importo stimato:	€ 7.497,64 (oneri ed IVA inclusa)
Capitolo - Area:	7120/20 – SMM
EE.FF.:	2026 – 2027 – 2028
CC.EE.	da creare (2026) – 106526 (2027) – da creare (2028)

IL COMPILATORE

T.V. (INFR) Christian NUZZO

Visto:

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PER LA FASE DI ESECUZIONE**

C.V. (INFR) Morena COLACELLI



Indice

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
1. PREMESSA	4
2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	5
3. PROVE DI CARICO	6
4. DESCRIZIONE DELLE OPERE DA COLLAUDARE	7
5. CORRISPETTIVO	7
6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	9
 CAPO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO	 10
7. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DELLE PRESTAZIONI	10
8. DURATA DEL CONTRATTO	10
9. SOSPENSIONI E PROROGHE	11
10. PENALI	11
11. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE	11
12. POLIZZE A CARICO DELL'AFFIDATARIO	11
 CAPO III - DISCIPLINA ECONOMICA	 12
13. REVISIONE PREZZI	12
14. ANTICIPAZIONI	12
15. PAGAMENTI	12
16. RITARDI NEI PAGAMENTI	13
17. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	13
 CAPO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	 14
18. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
19. CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	14
20. ULTIMAZIONE DEI SERVIZI	14
21. VERIFICHE DI CONFORMITÀ	15
22. MODIFICHE CONTRATTUALI	15
23. OMNICOMPRESIVITA' DEI CORRISPETTIVI	15
 CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI	 16
24. NORME DI SICUREZZA GENERALI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI MANODOPERA	16
25. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	16
 CAPO VI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	 17
26. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI	17
27. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	17
28. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	17



CAPO VII – CONTROVERSIE ED ESECUZIONE D’UFFICIO	19
29. CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE	19
30. ECCEZIONI E RISERVE DELL’AFFIDATARIO	19
31. CONTROVERSIE	19
32. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	20
33. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ	21
34. RECESSO DAL CONTRATTO	21
 CAPO VIII - NORME FINALI	 22
35. LINGUA UFFICIALE	22
36. DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO	22
37. COMUNICAZIONI ALL’AFFIDATARIO	22
38. COMUNICAZIONI DELL’AFFIDATARIO ALLA DIREZIONE DEL GENIO	22
39. CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO	23
40. CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	23
41. POTERI DELL’AFFIDATARIO	23
42. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL’AFFIDATARIO	23
43. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	23
44. PROPRIETÀ DEI PROGETTI E MODIFICA DEGLI ELABORATI	24
45. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE	24
46. ELEZIONE DEL DOMICILIO	24
47. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
48. ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE	25
 CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI	 26
49. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO	26
50. PRODUZIONE DEGLI ELABORATI	27
51. ALLEGATI	27



CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. PREMESSA

L'oggetto dell'incarico è lo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alla figura di Collaudatore statico relativo ai lavori di *"ID 7037 – Brindisi – Caserma Carlotto – Lavori di realizzazione di un canile, di uffici e sistemazione delle aree esterne"*.

Il contratto relativo alla presente prestazione vincola il Professionista fin dal momento della sua sottoscrizione, mentre sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa solo dopo la prevista approvazione nei modi di legge.

Assumendo l'incarico della prestazione di cui al presente capitolato, il Professionista è ritenuto pienamente consapevole delle situazioni geografiche e ambientali del luogo in cui vengono realizzate le opere oggetto della progettazione richiesta.

Pertanto, devono intendersi rientranti fra gli oneri e responsabilità del Professionista:

- l'obbligo di osservare tutte le limitazioni esistenti correlate all'attività ed alla sicurezza militare del sito ove devono essere realizzati i lavori, con l'assoluto rispetto delle norme vigenti sulla tutela del "Segreto Militare";
- quanto necessario al corretto espletamento dell'incarico, inclusi tutti gli oneri:
 - per cancelleria, riproduzione e copisteria degli atti;
 - per le comunicazioni, con la precisazione che, attesa la natura dell'incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più idonei e tempestivi;
 - per mezzi di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant'altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti/prove/verifiche per l'espletamento dell'incarico;
 - assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti di cui ai precedenti punti.

L'accesso del Professionista contraente, dei propri collaboratori e di eventuali terzi incaricati alle infrastrutture militari presso le quali devono essere realizzate le opere oggetto di progettazione, dovrà essere effettuato alle seguenti condizioni:

- dovrà essere fatta una preventiva richiesta all'Amministrazione con congruo anticipo, segnalando i nominativi del personale e gli eventuali mezzi, che dovranno recarsi nell'Area Militare, al fine di consentire all'Amministrazione Militare di eseguire i necessari controlli e le eventuali discriminazioni; a tale scopo, alle richieste vanno allegate le copie dei documenti di identità in corso di validità del personale, le copie dei libretti di circolazione dei mezzi da autorizzare all'accesso e le assicurazioni in corso di validità dei mezzi;
- dovranno essere rispettati i regolamenti e le limitazioni esistenti in sito al fine di non compromettere la sicurezza e l'operatività dell'Infrastruttura Militare.

Il Professionista contraente dovrà tempestivamente sostituire il personale che, per i sopra citati fattori limitativi, venga riconosciuto non di gradimento dell'Amministrazione, ad insindacabile



giudizio della stessa; ciò senza facoltà del Professionista di addurre diritti di riconoscimento di alcun tipo di risarcimento di danni o maggiori oneri, né proroga alla durata della prestazione.

2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il servizio di cui al presente appalto prevede e compensa la prestazione professionale afferente l’incarico di collaudatore statico.

In virtù dell’incarico da affidare, il professionista si obbliga a:

- attenersi scrupolosamente alle disposizioni del D.M. Infrastrutture 17 gennaio 2018, con particolare riferimento al Capitolo 9, seguendo lo "schema di atto unico di collaudo statico" per l'esecuzione del collaudo statico, atto a verificare il comportamento e le prestazioni delle parti di opera che svolgono funzione portante e che interessano la sicurezza dell'opera stessa e, conseguentemente, la pubblica incolumità;
- verificare la correttezza delle prescrizioni formali della progettazione strutturale in conformità alla Normativa tecnica per le costruzioni e, quando ne ricorra la circostanza, anche il rispetto degli artt. 58 e 65 del T.U. Edilizia (D.P.R. n. 380/2001);
- effettuare un'ispezione generale dell'opera, con specifico riguardo alle strutture più significative, da mettere a confronto con i progetti esecutivi strutturali attraverso un processo ricognitivo alla presenza del Direttore dei lavori e del Costruttore;
- effettuare un esame dei materiali impiegati, nonché del controllo sulla rispondenza tra i risultati del calcolo ed i criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche vigenti, in particolare di quelle del Cap.11 delle NTC, prevedendo, eventualmente, l'esecuzione di prove;
- effettuare un esame dell'impostazione generale della progettazione dell'opera/degli schemi di calcolo utilizzati e delle azioni considerate, nonché delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti norme;
- esaminare la relazione a struttura ultimata del Direttore dei lavori prescritta per le strutture regolate dal D.P.R. n. 380/2001;
- effettuare ulteriori accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per la formazione di un serio convincimento sulla sicurezza, durabilità e collaudabilità dell'opera, a discrezione del Collaudatore statico, al pari della richiesta di documentazioni integrative di progetto. In particolare, qualora lo ritenga necessario, potrà effettuare:
 - prove di carico;
 - prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi, svolte ed interpretate secondo le specifiche norme afferenti a ciascun materiale previsto nelle vigenti NTC;
 - monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

A conclusione delle operazioni di collaudo, il Collaudatore statico rilascerà il certificato di collaudo statico. Esso conterrà una relazione sul progetto strutturale e sui documenti esaminati



e sulle eventuali attività integrative svolte, i verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni svolte, il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture e della loro ispezionabilità ai fini della manutenzione, con riferimento all'intero periodo della loro vita utile.

3. PROVE DI CARICO

Le prove di carico, ove ritenute necessarie dal Collaudatore statico hanno la finalità di identificare la corrispondenza fra comportamento teorico e sperimentale.

I materiali degli elementi sottoposti a prove devono aver raggiunto le resistenze previste per il loro funzionamento finale in esercizio.

Il programma delle prove, predisposto dal Collaudatore statico, con l'indicazione delle procedure di carico e delle prestazioni attese (deformazioni, livelli tensionali, reazione dei vincoli, ecc.) va sottoposto al Direttore dei lavori per la sua successiva attuazione e reso noto al Progettista perché ne convalidi la compatibilità con il progetto strutturale ed al Costruttore per accettazione.

Nel caso di mancata convalida da parte del Progettista o di non accettazione da parte del Costruttore, il Collaudatore statico, con relazione motivata, potrà chiederne l'esecuzione al Direttore dei Lavori, ovvero dichiarare l'opera non collaudabile.

Le prove di carico devono essere svolte con le modalità indicate dal Collaudatore statico che ne assume la responsabilità mentre la loro materiale attuazione è affidata al Direttore dei lavori, che ne assume la responsabilità. Nelle prove si terrà conto di quanto indicato nel Cap. 4 delle NTC per i vari materiali.

Le prove di carico sono prove di comportamento delle opere sotto le azioni di esercizio, tali da indurre le sollecitazioni massime di esercizio per combinazioni caratteristiche (rare). In relazione al tipo di struttura ed alla natura dei carichi le prove possono essere convenientemente protratte nel tempo, ovvero ripetute in più cicli. Il giudizio sull'esito delle prove è responsabilità del Collaudatore statico.

Esse vanno condotte effettuando i seguenti accertamenti durante il loro svolgimento:

- le deformazioni si accrescano all'incirca proporzionalmente ai carichi;
- non si siano prodotte fratture, fessurazioni, deformazioni o dissesti che compromettano la sicurezza o la conservazione dell'opera;
- la deformazione residua dopo la prima applicazione del carico massimo non superi una quota parte di quella totale commisurata ai prevedibili assestamenti iniziali di tipo anelastico della struttura oggetto della prova. Nel caso invece che tale limite venga superato, prove di carico successive devono indicare che la struttura tenda ad un comportamento elastico;
- la deformazione elastica risulti non maggiore di quella calcolata.

Il Collaudatore statico dovrà a priori stabilire un congruo numero statistico di prove ovvero di cicli di prova a seconda del componente o della struttura da collaudare. Nel caso che l'opera



preveda diversi componenti strutturali, le prove dovranno essere ripetute per ogni tipologia di componente. Le prove statiche, a giudizio del Collaudatore ed in relazione all'importanza dell'opera, possono essere integrate con prove dinamiche che consentano di giudicare il comportamento dell'opera attraverso la risposta dinamica della struttura, nonché integrate con prove a rottura su elementi strutturali.

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE DA COLLAUDARE

Oggetto di collaudo è un nuovo edificio, da realizzare presso la Caserma Carlotto, con struttura portante in cemento armato, fondazione costituita da platea in conglomerato cementizio armato e copertura costituita da un solaio ad orditura monodirezionale di travetti precompressi.

La struttura sarà impiegata quale canile per le unità cinofile della Brigata Marina San Marco e comprenderà, inoltre, uffici dedicati, un ambulatorio, servizi annessi e un'area per l'addestramento.

I materiali previsti per la realizzazione delle nuove strutture sono i seguenti:

- Calcestruzzo armato C25/30 – $R_{ck} = 30 \text{ N/mm}^2$;
- Calcestruzzo armato C30/37 – $R_{ck} = 37 \text{ N/mm}^2$; – Classe di esposizione XC3;
- Calcestruzzo armato LC 30/33 – $R_{ck} = 33 \text{ N/mm}^2$;
- Acciaio B450C – acciaio per tondini;
- Acciaio S275 – acciaio per profilati;
- Acciaio S235 – acciaio per saldature e piastre;
- Acciaio per bulloni Classe 8.8.

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati del Progetto Esecutivo allegati al presente disciplinare.

5. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo della prestazione professionale posto a base di gara è stato determinato ai sensi di quanto previsto dall'allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023 e dal D.M. 17/06/2016, reso obbligatorio dal codice degli appalti.

In particolare, con riferimento all'importo delle opere da realizzare definito nel DOCFAP, sono stati determinati i seguenti importi:

Cat.	Importo stimato delle opere strutturali (lavori + sicurezza)	Oneri per Collaudo Statico (spese ed oneri accessori inclusi)
S.03	€ 241.318,18	€ 5.610,36
Totale	€ 241.318,18	€ 5.610,36



Il valore complessivo dell'appalto risulta pari ad **€ 7.497,64** (compresa IVA, INARCASSA e Contributo ANAC) così come di seguito dettagliato:

a.	Oneri per il Servizio di Collaudo Statico	€ 5.817,54
b.	Oneri INARCASSA (4%)	€ 232,70
c.	IVA 22% di a. + b.	€ 1.331,05
d.	TOTALE SERVIZIO (a. + b. + c.)	€ 7.381,29
e.	Contributo ANAC (Stazione appaltante)	€ 0,00
f.	Fondo Incentivi (art. 45 del D.Lgs. 36/2023) calcolato su a.	€ 116,35
g.	TOTALE COMPLESSIVO (d. + e. + f.)	€ 7.497,64

All'importo lordo così determinato, comprensivo di spese ed oneri, verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto in sede di gara dall'Affidatario, e verranno aggiunti gli oneri INARCASSA/EPAP al 4% e l'I.V.A. al 22%.

Gli importi individuati ai sensi del precedente comma si intendono accettati dall'Affidatario in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili.

L'attività di collaudo dovrà essere svolta in osservanza alle prescrizioni e con gli oneri riportati nel presente disciplinare, ed in particolare nei prezzi di cui sopra si intendono compensati:

- tutti gli adempimenti necessari all'effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e autorizzazioni che si rendessero necessari;
- tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente disciplinare e dai suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano necessari per dare le prestazioni complete a regola d'arte;
- tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all'avanzamento del servizio dovuti alla presenza di esercizio delle attività degli immobili interessati dall'appalto, e dall'esecuzione per fasi del servizio, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell'esercizio delle predette attività;
- tutti gli "oneri della sicurezza" necessari a garantire la sicurezza aziendale i quali sono intrinsecamente connessi alle varie attività;
- i "costi della sicurezza" ovvero le spese sostenute per l'eliminazione dei rischi vari da interferenza.

Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l'utile per l'Affidatario, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti all'esecuzione del servizio, le opere provvisorie e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, la pulizia



delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per effettuare il servizio alle condizioni contrattuali.

L'Affidatario non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'appalto previste dal presente disciplinare, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi motivo inerente le aree di intervento, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l'esecuzione o disposti insindacabilmente dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

In nessun caso potranno essere addebitati alla Stazione appaltante oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Per quanto sopra, il professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per l'espletamento dell'incarico e di essere a perfetta conoscenza di ogni parte del disciplinare e di tutti gli elementi che hanno concorso alla formazione del compenso di che si tratta.

6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La prestazione nella sua complessità si configura quale appalto di servizio attinenti all'ingegneria e all'architettura – collaudo statico ai sensi dell'art. 116 comma 4 e art. 30 dell'allegato II.14 del Codice.



CAPO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

7. AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DELLE PRESTAZIONI

L'esecuzione del contratto sarà avviata dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP, con la sottoscrizione dell'apposito verbale di avvio dell'esecuzione, a seguito della registrazione dell'impegno e comunque non oltre **45 giorni** dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto, previa convocazione dell'Affidatario.

Se nel giorno di convocazione fissato e comunicato l'Affidatario non si presenta per procedere all'avvio del servizio, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto applicativo, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.

Rimane sempre facoltà della Stazione Appaltante richiedere motivatamente, a terzi, prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell'oggetto del presente appalto, ovvero provvedervi direttamente senza che l'Affidatario possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun compenso o risarcimento.

La prestazione dovrà essere eseguita secondo le modalità e nei termini di seguito indicati.

8. DURATA DEL CONTRATTO

Per l'esecuzione del presente incarico viene fissata una durata di **120 (centoventi)** giorni solari e consecutivi così suddivisi:

- **60 (sessanta) giorni** per l'espletamento della prestazione durante l'esecuzione delle opere;
- **60 (sessanta) giorni** a partire dalla trasmissione della relazione a strutture ultimate.

Il presente incarico, così come sancito dal Capitolo 9.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. Infrastrutture del 17 gennaio 2018, sarà espletato durante la realizzazione dell'immobile in epigrafe ed avrà termine a seguito del completamento dello stesso. La decorrenza dei tempi si intende dalla data successiva a quella del verbale di avvio dell'esecuzione fino alla consegna dell'atto unico di collaudo statico che dovrà avvenire entro e non oltre 60 (sessanta) gg dalla ricezione da parte del professionista della relazione strutture ultimate compilata dal Direttore dei Lavori. La prestazione professionale si intende conclusa con la consegna dell'atto unico di collaudo statico, sottoscritto dal Collaudatore ed opportunamente controfirmato dall'Impresa Esecutrice, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento in Fase di Esecuzione. Sono esclusi dal computo i giorni in cui si redigono i verbali di avvio e il certificato di ultimazione della prestazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio per il tempo ritenuto necessario per esigenze correlate alla corretta esecuzione dell'appalto, per l'esame dei rapporti ed elaborati prodotti e per



acquisire le necessarie autorizzazioni senza che ciò possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.

9. SOSPENSIONI E PROROGHE

Trova applicazione la disciplina delle sospensioni e delle proroghe di cui all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023.

10. PENALI

Le penali da applicare per il ritardato adempimento del servizio sono stabilite in misura giornaliera pari all'**1%** dell'ammontare netto contrattuale, in misura complessivamente non superiore al 10% (art. 126 comma 1, D.Lgs. 36/2023).

11. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di ultimazione del servizio nonché della sua irregolare conduzione secondo i dettami del presente capitolato:

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Affidatario ritenesse di dover effettuare, salvo che siano ordinati dalla Direzione per l'Esecuzione del Contratto o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di indagini, prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili come sopra;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Affidatario e il proprio personale dipendente che comportino ritardi e contenziosi di ogni natura.

12. POLIZZE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

- Garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 (con eccezione del comma 2) del D.Lgs. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 dei contratti pubblici.
- Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012. Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi. La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto. La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.



CAPO III - DISCIPLINA ECONOMICA

13. REVISIONE PREZZI

Trova applicazione la disciplina di revisione prezzi di cui all'art. 60 e all'Allegato II.2-bis del D. Lgs. 36/2023.

14. ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 33, comma 1-bis dell'Allegato II.14 del citato D. Lgs., non è prevista la corresponsione dell'anticipazione.

15. PAGAMENTI

È previsto il pagamento a saldo dell'intero importo contrattuale, da cui detrarre l'eventuale penale, a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 116 co. 1 del D. Lgs. 36/2023, all'esito positivo del Certificato di Regolare Esecuzione il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura a saldo.

La liquidazione del certificato di pagamento è subordinata alle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento (quale a titolo di esempio l'INARCASSA per gli Ingegneri ed Architetti, CIPAG per Geometri e P.T.) in corso di validità, ove non già in atti, nei riguardi dell'Affidatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori, ai fini della regolarità contributiva.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile Unico del Progetto. I termini per disporre il pagamento degli acconti non possono superare i trenta giorni dall'emissione del relativo certificato; il termine per il pagamento della rata di saldo non può superare i 90 giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità del Contratto applicativo.

Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia ritardato spettano all'Affidatario gli interessi nella misura e nei termini stabiliti dal D. Lgs. 36/2023. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224 cc.

L'Affidatario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti di importi superiori ad € 5.000,00 sono subordinati alle verifiche previste ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18/01/2008 n. 40.

I termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo, non dovrà essere superiore a 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni acconto.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti a seguito dell'emissione delle fatture in base ai certificati di pagamento non può superare i 60 giorni a decorrere dalla data di emissione delle medesime fatture.



16. RITARDI NEI PAGAMENTI

In caso di ritardo nel pagamento il Contraente può richiedere sulla somma dovuta gli interessi moratori fino alla data di emissione del mandato nella misura stabilita dall'articolo 5 del D. Lgs. 09/10/2002 n. 231 e s.m.i., salve le ipotesi di cui all'art. 122 del D.P.R n. 236/2012.

17. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.



CAPO IV - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

18. DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto. Ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi è diretta dal RUP che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto nonché del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Per l'esecuzione dei contratti la stazione appaltante può nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e sentito il RUP, uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

19. CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Responsabile Unico del Progetto ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto vigileranno sulle attività per la migliore riuscita del Servizio; al fine di monitorare costantemente lo svolgimento dell'attività, l'Affidatario è tenuto ad inviare al RUP un report quindicinale delle attività stesse.

Nel pieno rispetto delle autonomie operative, organizzative e di responsabilità dei soggetti contraenti, la Stazione Appaltante ha il diritto di controllare lo svolgimento delle prestazioni e di verificare le stesse durante la loro esecuzione, allo scopo di garantire l'osservanza delle prescrizioni tecniche, delle indicazioni progettuali impartite e della normativa vigente.

Se, in occasione di tali verifiche, venisse accertato dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto che in fase di espletamento del servizio è stata violata anche una sola delle condizioni di esecuzione previste nel presente documento o non rispettate le indicazioni progettuali impartite, il Responsabile Unico del Progetto stesso può fissare un termine temporale affinché l'Affidatario esegua quanto richiesto.

Decorso inutilmente il termine fissato senza che l'Affidatario abbia provveduto alle modifiche richieste, conformandosi alle condizioni ed indicazioni contrattuali, è facoltà del Committente dichiarare unilateralmente risolto il contratto per inadempienza dell'Affidatario, il quale dovrà provvedere al risarcimento di tutti gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Committente medesimo e dei danni subiti per la conclusione del servizio appaltato.

L'Affidatario non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni che si rendessero necessari per gli accertamenti di cui sopra.

20. ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

L'ultimazione delle prestazioni, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'Affidatario al Direttore per l'Esecuzione del Contratto, tramite la trasmissione del Certificato di collaudo statico timbrato e firmato, che procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'Affidatario e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione. In



sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'affidatario è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

Nel caso in cui l'ultimazione dei servizi oggetto del contratto non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, è applicata la penale prevista dal presente disciplinare, per il maggior tempo impiegato dall'affidatario nell'esecuzione del contratto.

21. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Ai sensi dell'art. 116 c. 7 del D. Lgs. 36/2023 e dell'articolo 38 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, il servizio del contratto è soggetto a Certificato di Regolare Esecuzione in sostituzione della Verifica di Conformità, onde certificare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del disciplinare e di quanto offerto in sede di gara.

L'accertamento della regolarità delle prestazioni non esonera l'Affidatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto della predetta verifica e venissero accertati successivamente (vizi occulti).

22. MODIFICHE CONTRATTUALI

Fermo quanto previsto dall'articolo 60 per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto di appalto può essere modificato ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023.

23. OMNICOMPRESIVITA' DEI CORRISPETTIVI

Nei corrispettivi per onorari e spese e nel corrispettivo per indagini necessarie si intendono integralmente inclusi:

- le spese per i viaggi, i sopralluoghi, le trasferte del tecnico incaricato e di eventuali collaboratori, nonché tutto ciò che afferisce alla sfera delle spese generali;
- le eventuali consulenze specialistiche e le verifiche che si rendessero necessarie per la redazione degli elaborati progettuali;
- l'uso delle attrezzature necessarie e dei mezzi di calcolo;
- i rilievi, i saggi, le campionature ed i controlli, distruttivi e non, ed i relativi ripristini;
- gli oneri necessari per l'elaborazione dei rilievi strutturali;
- le prove geologiche, geognostiche e geotecniche;
- la collaborazione con altri professionisti o studi tecnici di cui l'Incaricato dovesse avvalersi nell'espletamento dell'incarico;
- le assicurazioni e garanzie richieste;
- le spese per le eventuali modifiche e/o integrazioni necessarie fino alla definitiva accettazione degli elaborati ed alla accettazione dell'Amministrazione;
- le spese per la stesura e la consegna degli elaborati secondo le modalità definite nel presente disciplinare, qualsiasi altro onere professionale, di ausilio, di manodopera, di acquisizione, uso o nolo dei mezzi e dei materiali necessari, di esecuzione o affidamento delle prove, di ripristino, di sicurezza o quant'altro occorrente.



CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

24. NORME DI SICUREZZA GENERALI ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI MANODOPERA

L'Affidatario è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento ai rischi da interferenza, e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ed a prevedere, negli eventuali contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.

L'Affidatario e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 90 co. 9 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Affidatario predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'Affidatario non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Affidatario è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in tema di contribuzione ed assicurazioni; in caso di situazioni di irregolarità contributiva e previdenziale dell'Affidatario, l'Amministrazione procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia.

25. SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L'Affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui dell'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili ad eventuali lavorazioni previste in cantiere.

Qualora l'Affidatario del servizio dovesse avvalersi di una Società per l'esecuzione delle indagini specialistiche, Egli ricoprirà per quest'ultima l'incarico di Committente.

La Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, verificherà la congruità del D.V.R. fornito dall'Affidatario attraverso riunioni di coordinamento con il personale qualificato del Comando Utente.

L'Affidatario è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.



CAPO VI - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

26. SUBAPPALTO E SUBAFFIDAMENTI

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023 la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023.

27. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'Affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle parti del contratto oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e il Responsabile Unico del Progetto provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

28. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario e tutti i prestatori di servizi, i fornitori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualunque titolo interessati all'esecuzione del contratto sono tenuti all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come disciplinati dall'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, e come specificato anche e dalle Determinazioni dell'ANAC, pertanto:

- l'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- l'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione dell'affidamento della prestazione, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi. L'Affidatario con la



firma dell'accordo assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà a seguito della sottoscrizione dei successivi eventuali atti negoziali. L'Affidatario si obbliga altresì a utilizzare lo stesso conto corrente bancario/postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui ai successivi eventuali atti negoziali esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.

L'Affidatario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L'Affidatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010.

Prima della liquidazione degli importi dovuti l'Affidatario produrrà apposita dichiarazione attestante l'avvenuta ottemperanza agli adempimenti di cui all'art. 3 della L.136/2010 nei confronti di tutti gli eventuali subappaltatori e subcontraenti coinvolti nell'esecuzione anche non esclusiva del contratto, di tutta la filiera degli operatori economici a qualsiasi titolo interessate ai servizi di cui al presente appalto, anche per i contratti di fornitura con posa in opera, oppure dichiarerà di non aver fatto ricorso a subappalti.

Ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114, la sottoscrizione di subcontratti relativi a:

- trasporto di materiali a scarica per conto terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporto per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;

deve essere subordinata obbligatoriamente alla preventiva consultazione dell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, istituito presso ogni Prefettura in cui la ditta richiedente ha la propria sede legale (c.d. white list).



CAPO VII – CONTROVERSIE ED ESECUZIONE D'UFFICIO

29. CONTESTAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE

1. Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.
2. Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.
3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

30. ECCEZIONI E RISERVE DELL'AFFIDATARIO

1. Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
2. L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.
3. Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.

31. CONTROVERSIE

Al Contratto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 211 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'articolo 212 del D. Lgs. 36/2023, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante.

Ove non si proceda alla risoluzione bonaria delle predette controversie e l'Affidatario confermi le riserve, la definizione di tutte le riserve derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.



L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

L'art. 215, co. 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede la possibilità per ciascuna parte di chiedere la costituzione del Collegio consultivo tecnico quale rimedio generale, alternativo al rimedio giurisdizionale, di prevenzione o di risoluzione tempestiva dei possibili contenziosi tra committente e appaltatore che rischierebbero di pregiudicare l'esecuzione tempestiva e a regola d'arte del contratto di appalto. L'Allegato V.2 al Codice detta la disciplina sulle modalità di costituzione.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

32. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto nei casi e secondo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

La risoluzione del Contratto, nei casi previsti dal succitato articolo, sarà comunicata all'Affidatario a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell'Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa. Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate fra quelle in elenco, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti del contratto, saranno contestate all'Affidatario dal RUP con comunicazione scritta inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine congruo entro il quale l'Affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Decorso il suddetto termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accoglibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del Contratto. Contestualmente alla risoluzione, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia del Contratto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti. La comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'Affidatario a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento, in contraddittorio fra la Direzione dell'Esecuzione del Contratto e l'Affidatario o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, dello stato di consistenza degli interventi eseguiti. La risoluzione del contratto legittima anche la risoluzione dei singoli contratti specifici in corso stipulati sino alla data in cui si verifica la risoluzione del contratto medesimo.

La risoluzione del contratto comporta la risoluzione anche dei singoli affidamenti in corso di espletamento. In tal caso saranno pagati all'Affidatario i servizi eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa imputabile all'Affidatario, oltre



ad incamerare la cauzione prestata, la stazione appaltante ha il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

33. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Affidatario concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo tali da compromettere la buona riuscita del contratto, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l'Affidatario non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La Stazione Appaltante ha facoltà, altresì, di procedere alla risoluzione del presente accordo:

- qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011;
- qualora nei confronti dell'Affidatario sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici;
- qualora si verifichi uno degli inadempimenti di cui al precedente articolo 32.

Costituisce altresì, motivo di risoluzione del singolo contratto applicativo il ritardo dell'Affidatario dell'esecuzione dei servizi tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida e sempre che l'Affidatario non si sia adeguato alle disposizioni della Stazione Appaltante entro un termine non superiore ai 15 (quindici) giorni.

34. RECESSO DAL CONTRATTO

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Il citato allegato II.14 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.



CAPO VIII - NORME FINALI

35. LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, i rapporti, le relazioni tecniche ed amministrative, i disegni e quant'altro prodotto dell'Affidatario dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa alla Direzione del Genio per la Marina Militare di Taranto in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in italiano, che comunque prevale, sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

36. DANNI IMPUTABILI ALL'AFFIDATARIO

La responsabilità per sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell'Aggiudicatario o del suo personale, sarà sempre a suo carico.

37. COMUNICAZIONI ALL'AFFIDATARIO

Le comunicazioni all'Affidatario avverranno esclusivamente per iscritto anche con strumenti informatici (PEC).

Il Responsabile Unico del Progetto effettuerà le sue comunicazioni mediante note di servizio indirizzate al rappresentante dell'Affidatario ed alla persona fisica indicata quale Capocommessa e redatte in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita firmata per ricevuta oppure saranno inviate a mezzo PEC.

Eventuali osservazioni che il rappresentante dell'Affidatario o il Capocommessa intendessero avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate dallo stesso per iscritto al Responsabile Unico del Progetto (a mezzo PEC) entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine l'Affidatario decade dal diritto di avanzarne.

Il Responsabile Unico del Progetto comunicherà (a mezzo PEC) all'Affidatario, entro i successivi cinque giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

38. COMUNICAZIONI DELL'AFFIDATARIO ALLA DIREZIONE DEL GENIO

L'Affidatario deve indirizzare ogni sua comunicazione al Responsabile Unico del Progetto esclusivamente per iscritto (a mezzo PEC).

L'Affidatario è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o istruzioni, che siano di competenza della Direzione del Genio per la Marina Militare, di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi.

Eventuali contestazioni che la Direzione intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, saranno presentate per iscritto al rappresentante dell'Affidatario entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento (a mezzo PEC), intendendosi altrimenti che esse sono state accettate integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale data la Direzione decade dal diritto di avanzarne.



Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dei servizi dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre giorni dal suo verificarsi. L'Affidatario dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, di adeguata documentazione.

39. COSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti si impegna ad aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto rilevante sul regolare svolgimento dei servizi. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.

L'Affidatario deve segnalare (a mezzo PEC) in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla.

40. CONDIZIONE DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La Direzione del Genio per la Marina Militare potrà, in qualsiasi momento ed in caso di necessità connesse alle attività proprie ed esercite presso gli edifici interessati dagli interventi, autorizzare oppure ordinare per iscritto (a mezzo PEC) sospensioni temporanee dell'esecuzione del servizio, con un congruo anticipo.

L'Affidatario dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta alla Direzione del Genio per la Marina Militare (a mezzo PEC) non appena a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero provocare una sospensione dei servizi oggetto del Contratto.

41. POTERI DELL'AFFIDATARIO

Ogni atto dell'Affidatario che possa in qualsiasi modo, diretto od indiretto, variare l'importo totale dei servizi, modificare la pianificazione dei lavori o variare le scelte programmatiche del contratto, deve essere preventivamente ed esplicitamente autorizzato per iscritto (a mezzo PEC) dalla Direzione del Genio per la Marina Militare attraverso il Responsabile Unico del Progetto.

42. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è obbligato a produrre alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto adeguata documentazione fotografica, in relazione alle indagini effettuate o comunque a richiesta della Direzione dell'Esecuzione del Contratto. La documentazione fotografica, in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

43. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Le spese di bollo, copiatura, cancelleria, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto sono a carico del Contraente in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/bis e 16/ter del



R.D. 10/11/1923 n. 2440. L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 è dovuta nella misura fissa. L'importo delle spese dovrà essere versato dal Contraente a mezzo c/c. L'attestazione del versamento deve essere consegnata all'Amministrazione in sede di stipula del contratto. Ai sensi del DM 2/12/2016, sono altresì a carico del Contraente le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara che dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 18, co. 10, con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

44. PROPRIETA' DEI PROGETTI E MODIFICA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati redatti resteranno di proprietà dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, prendere le proprie determinazioni successive a riguardo, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le variazioni riconosciute necessarie.

45. TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

È fatto divieto al Contraente – che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare – di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa.

Il Contraente è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.

46. ELEZIONE DEL DOMICILIO

All'atto della stipula contratto, l'Affidatario dovrà comunicare il proprio domicilio il quale potrà essere eletto presso la sede aziendale.

47. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Affidatario acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività della Stazione Appaltante, nel rispetto



della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Stazione Appaltante sulla base delle informazioni di seguito riportate.

Per trattamento di dati personali ai sensi dell'art 4 del citato decreto, s'intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.

L'Affidatario è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività della Stazione Appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- dare esecuzione ad obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale;
- per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
- per dare esecuzione a prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l'utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

48. ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente disciplinare tecnico si fa rinvio al D.Lgs. n. 36/2023, al Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici di cui al D.P.R. 145/2000, per la parte non abrogata, al D.Lgs. n. 81/2008, e ss.mm.ii, ed al D.P.R. 236/2012.



CAPO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

49. NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO

Nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente disciplinare saranno osservate tutte le normative vigenti, tra le quali quelle di seguito elencate a titolo non esaustivo:

- il D.Lgs. n. 36/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 236 del 15/11/2012 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163";
- il D.P.C.M. 21/10/2003 "Disposizioni attuative dell'art. 2 commi 2, 3 e 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003, recante i primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica";
- il D.M. 17/01/2018 "Norme Tecniche per le Costruzioni" (NTC 2018);
- la Circolare n. 7 del 21/01/2019 C.S.LL.P. "Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al D.M. 17/01/2018;
- il D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e ss.mm.ii.; - il D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. "Testo Unico della Sicurezza";
- il D.M. n. 37 del 22/01/2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, co. 13 lettera a) della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D. Lgs. 19/08/2005 n. 192. "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Decreto del 26/06/2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa, "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", ai sensi dell'art. 4 co. 1 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2;
- il D.M. 11/10/2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
- le normative regionali e comunali vigenti in riferimento al sito in esame.

Oltre alle sopracitate norme, ad integrazione delle stesse e per quanto con esse non in contrasto, possono essere utilizzati altri riferimenti di comprovata validità quali:

- Eurocodici Strutturali pubblicati dal CEN nel formato EN; - Norme UNI EN armonizzate;
- Istruzioni del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;
- Linee Guida del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.



50. PRODUZIONE DEGLI ELABORATI

La presentazione degli elaborati prodotti dal professionista dovrà esplicarsi nella redazione di tutti verbali di visite effettuate, verbali di prelievo, i verbali delle varie prove di carico nonché dell'atto unico di collaudo in accordo con le normative vigenti e con le esigenze del Committente e dovranno essere redatti in conformità di quanto previsto nell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Il professionista avrà l'onere di collazionare gli elaborati progettuali secondo i format forniti dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'incarico di cui al presente capitolato comprende e compensa anche l'onere per l'esecuzione di tutte le eventuali attività propedeutiche alla realizzazione del servizio (sopralluoghi, rilievi, indagini propedeutiche, ecc.). Tali attività propedeutiche dovranno essere eseguite a cura e spese dell'Affidatario nel pieno rispetto delle normative vigenti previo concordamento delle stesse con il referente della Stazione Appaltante. Si precisa che il professionista che si aggiudicherà la prestazione professionale non potrà avanzare alcuna richiesta di integrazione di parcella per le opere connesse ed accessorie che si dovessero rendere necessarie per la corretta e completa soddisfazione dell'esigenza funzionale ed operativa delle strutture e degli impianti in progetto.

L'importo scaturente dall'offerta presentata dal professionista quindi non potrà subire nessuna variazione in aumento. La documentazione da produrre per la redazione del Collaudo Statico dovrà essere consegnata in numero 2 (due) copie cartacee firmate in originale oltre che su supporto digitale, firmate digitalmente e contenente tutti i documenti in formato .pdf ed editabile (estensione files: .doc, .xls, .dwg, documenti contabili compatibili con Primus di ACCA software). Dovranno inoltre essere consegnati i files di "input" e di "output" dei software di calcolo utilizzati nelle verifiche, relativi ad ognuna delle modellazioni effettuate.

51. ALLEGATI

Si allega al presente Capitolato:

- calcolo parcella;
- i seguenti **elaborati descrittivi del Progetto Esecutivo** dei lavori:
 - relazione generale;
 - relazione tecnica;
 - relazione geologica e idrologica;
 - relazione geotecnica;
 - relazione di calcolo;
 - tabulato di calcolo – tomo 1;
 - tabulato di calcolo – tomo 2;
 - tabulato di calcolo – tomo 3;
 - tabulato di calcolo – tomo 4;
 - relazione di verifica della ringhiera in acciaio;
 - relazione sintetica di verifica della ringhiera della scala di servizio;
 - relazione geotecnica recinzione;



-
- relazione di calcolo recinzione;
 - relazione sintetica recinzione;
 - tabulato di calcolo tomo 1 – recinzione;
 - tabulato di calcolo tomo 2 – recinzione;
 - tabulato di calcolo tomo 3 – recinzione;
 - tabulato di calcolo tomo 4 – recinzione;
 - risultati sintetici;
 - relazione di calcolo del parapetto prospetti sud e nord;
 - dichiarazione del progettista sull'affidabilità dei codici di calcolo.
 - Capitolato Speciale di appalto;
 - computo metrico estimativo;
 - i seguenti **elaborati grafici (architettonici e strutturali) del Progetto Esecutivo** dei lavori:
 - planimetria dello stato di fatto;
 - planimetria;
 - pianta piano terra;
 - pianta di copertura e dettagli;
 - prospetti est e ovest;
 - prospetti nord e sud;
 - sezione AA';
 - viste prospettiche esterne;
 - pianta e sezioni di scavo sbancamento dell'edificio canile e sistemazione aree esterne;
 - layout di cantiere;
 - particolare collegamenti recinzione;
 - piano degli scavi;
 - dettaglio stratificazione del solaio al piano terra;
 - dettaglio stratificazione muratura tamponamento;
 - pianta della platea di fondazione e relativa armatura;
 - pianta carpenteria impalcato copertura e particolari costruttivi;
 - pianta carpenteria parapetti di copertura e relative armature;
 - armature dei pilastri;
 - armatura delle travi;
 - scala in acciaio - carpenterie e particolari;
 - particolari delle strutture in legno;
 - recinzione area a verde - pianta carpenterie fondazione e elevazione;
 - armatura travi di fondazione area a verde;
 - armature pilastri e pareti area a verde;
 - particolare del parapetto al piano terra sui prospetti sud e nord;
 - numerazione dei nodi;
 - numerazione dei nodi – ringhiera della scala di servizio.
-